

CINE MARKET VOUCHER PUGLIA

Art. 1 - Oggetto, definizioni, finalità e tipologie di progetti ammissibili

Art. 2 - Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

Art. 3 - Dotazione finanziaria

Art. 4 - Spese ammissibili

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande

Art. 7 - Contratto

Art. 8 - Variazioni

Art. 9 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

Art. 10 - Erogazione del rimborso

Art. 11 - Durata

Art. 12 - Revoca, decadenza, riduzioni e rinunce

Art. 13 - Monitoraggio e controllo

Art. 14 - Obblighi di informazione e pubblicità, trattamento dei dati, diritto di accesso e informativa sul procedimento

Art. 1 – Oggetto, definizioni, finalità e tipologie di progetti ammissibili

1. Con L.R. 42/2024 il Consiglio regionale pugliese ha stanziato una somma pari ad € 100.000,00 per l'esercizio 2025 finalizzato a sostenere le imprese del settore cine-audiovisivo, con sede legale nel territorio regionale, per la partecipazione ai mercati di settore, il "cine market voucher".
2. Obiettivo del presente Avviso è sostenere le PMI del settore audiovisivo ovvero le società di produzione pugliesi che operano prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11) attraverso una misura di "cine market voucher"
3. L'Avviso è a sportello, con valutazione delle istanze sulla base dei criteri stabiliti in ordine di arrivo e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria.
4. Il presente Avviso disciplina le modalità di rimborso delle spese di partecipazione ai mercati di settore, come da elenco allegato al presente Avviso per l'anno 2026.
5. Ai sensi del presente Avviso possono ottenere un voucher i progetti afferenti opere audiovisive delle seguenti categorie:
 - categoria CINEMA: lungometraggi di finzione con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico;
 - categoria SERIE TV: opere audiovisive con una durata complessiva minima di 120 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva (anche VoD e SVoD).

Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I destinatari della misura "cine market voucher" ai sensi del presente Avviso sono le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni, che alla data della presentazione della domanda soddisfano i requisiti di cui al successivo comma 2, e devono:
 - a) essere in possesso, in virtù di cessione (od eventualmente opzioni nel caso di opere letterarie) di tutti i diritti di utilizzazione economica ed elaborazione a carattere creativo sul soggetto, il trattamento, ovvero altro materiale artistico di cui all'art. 15 della Legge 633/1941 e s.m.i., e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva, nonché, in caso non detenga tutti i diritti di sfruttamento, la licenza d'utilizzo dei diritti da parte del/dei contitolare/i;
 - b) essere iscritti al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - c) operare prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11 o equivalente extraeuropeo) con sede legale in Puglia;
 - d) di non risultare impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento Generale di Esenzione);
 - e) non essere sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
 - f) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;
 - g) non essere stati destinatari, nei 6 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione al rimborso, di provvedimenti di revoca con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da provvedimenti di decadenza o da rinunce da parte dell'impresa.
2. Ai fini della classificazione delle micro, piccole e medie imprese, sono adottati i parametri definiti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GURI n. 238 del 12 ottobre 2005) di adeguamento dei criteri di individuazione delle PMI alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE), ovvero, nell'ambito della categoria della PMI:

- una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 unità lavorative annue (ULA) e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro;
 - una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 unità lavorative annue (ULA) e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
 - una micro impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 unità lavorative annue (ULA) e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
3. I requisiti sopra descritti devono essere posseduti tutti al momento di presentazione della domanda e vengono verificati attraverso la visura camerale dell'impresa, controlli a campione sulle dichiarazioni del Legale Rappresentante e eventuali interrogazioni di banche dati istituzionali, regionali e/o nazionali.
 4. Alla data della presentazione della domanda, l'impresa istante deve dimostrare di detenere la piena titolarità dei diritti relativi all'attività per la quale si richiede il voucher.
 5. I requisiti di cui ai precedenti punti da b) a h) del comma 1 del presente articolo devono perdurare fino alla data di erogazione finale.
 6. Non sono considerati soggetti destinatari della misura di cui al presente Avviso le persone fisiche e le ditte individuali, nonché fondazioni, istituti, università, associazioni e altri soggetti giuridici che operano nell'interesse pubblico.
 7. La regolarità contributiva dovrà perdurare durante tutto il periodo di rapporto con la Fondazione Apulia Film Commission, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento del saldo. La Fondazione Apulia Film Commission procederà alla verifica di tale regolarità presso le amministrazioni competenti.
 8. L'eventuale irregolarità contributiva accertata nelle fasi successive alla concessione della misura comporta l'impossibilità di procedere alle erogazioni da parte della Fondazione Apulia Film Commission sino ad avvenuto adempimento degli obblighi contributivi ed emissione di DURC regolare.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie previste per il presente Avviso ammontano a 100.000,00 Euro, a valere sulle risorse di cui alla Legge Regionale N. 42/2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027", con riferimento alle seguenti finestre di partecipazione:
 - gennaio - giugno 2026 per € 50.000
 - luglio - dicembre 2026 per € 50.000
2. La Fondazione Apulia Film Commission, sulla base delle istanze ammissibili e della disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso per le successive annualità.
3. La Fondazione Apulia Film Commission si riserva di rimettere a disposizione le risorse eventualmente residue da mancate assegnazioni ovvero derivanti da revoche o rinunce.
4. L'importo della misura per ogni impresa non può superare gli importi massimi di seguito specificati:
 - € 2.000 per i mercati in Italia e nell'Unione Europea;
 - € 5.000 per i mercati al di fuori dell'Unione Europea.

Art. 4 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla partecipazione ai mercati di settore, come da elenco allegato al presente Avviso, effettivamente sostenute e pagate dall'impresa istante, nelle finestre di partecipazione di cui all'art. 3.

2. Ai fini del calcolo del rimborso parziale dei costi relativi alle spese di partecipazione ai mercati di settore riportati nell'elenco allegato per l'anno 2026, è considerato rimborsabile l'80% delle spese di seguito riepilogate e dettagliate:
 - a. pubblicità e lancio (grafica layout declinabile su vari formati, ecc.), stampa materiali (poster, locandine, ecc.);
 - b. acquisto spazi pubblicitari (giornali, riviste, affissioni, spazi TV/Radio/internet);
 - c. ufficio stampa e campagne social;
 - d. realizzazione di Mood Trailer/Sizzle Trailer e/o presentazione per pitching;
 - e. creazione puntata pilota;
 - f. servizi di traduzione di trattamenti e/o sceneggiature e/o dossier o materiali promozionali;
 - g. creazione Moodboard;
 - h. proiezioni di mercato;
 - i. spese di registrazione;
 - j. spese di delegazioni artistiche, coinvolgimento talents italiani, compresi i costi di trasferta;
 - k. spese di viaggio e trasferta.
3. Di tali spese sono rimborsabili i giustificativi di spesa e l'imponibile delle fatture.
4. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature;
 - b. le spese regolate in contanti;
 - c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
 - d. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - e. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali all'attività per la quale si richiede il sostegno;
 - f. le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
 - g. le spese sostenute in favore di imprese "collegate" o "associate" all'impresa istante, come da definizione comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni);
 - h. gli interessi passivi e le spese generali.
5. L'ammontare di quanto riconosciuto è rideterminato in fase di erogazione del saldo sulle spese effettivamente riconosciute come ammissibili.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'avviso è a sportello e la domanda dovrà essere inviata esclusivamente, a pena di inammissibilità, alla pec progetti@pec.apuliafilmcommission.it con riferimento alle finestre di candidatura di cui all'art. 3.
2. La documentazione della domanda dovrà contenere:
 - a. Lettera di partecipazione e/o selezione ai mercati di settore, di cui all'elenco allegato, ovvero lettera di selezione ad Apulia Film Forum negli anni 2024, 2023 e 2022 ovvero alle edizioni future o supporto ottenuto su Apulia Development Film Fund;
 - b. In alternativa a quanto previsto al comma a) è eleggibile la proiezione di mercato di un'opera prodotta da società con sede legale in Puglia;
 - c. Allegato 2 che comprende:
 - I. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della verifica della regolarità contributiva ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2a); i conti corrente indicati saranno intestati all'impresa e dedicati all'attività, anche non in forma esclusiva. I medesimi conti corrente dovranno essere utilizzati per il pagamento delle spese relative all'attività finanziata e solo uno di essi sarà destinatario del supporto;
 - II. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 del presente Avviso (Allegato 2b);

- d. Domanda di partecipazione (Allegato 3);
 - e. Company profile dell'impresa richiedente;
 - f. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. I documenti relativi agli Allegati 2 e 3 componenti la documentazione della domanda dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, pena la non ammissibilità della domanda.
 4. Le domande devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate nel presente Avviso, su apposita modulistica allegata.
 5. La domanda è dichiarata irricevibile per la mancata presentazione della domanda di partecipazione (Allegato 3).
 6. Le domande saranno protocollate e sottoposte ad una istruttoria tesa a verificare la completezza e mera conformità della documentazione presentata.
 7. Non possono essere presentate più domande nella stessa finestra dalla stessa società, salvo che l'istante dichiari esplicitamente di annullare e sostituire il precedente invio nella successiva domanda relativa alla stessa attività. In tal caso la prima domanda trasmessa non sarà presa in considerazione.
 8. Presentando l'istanza, i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
 9. Il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Fondazione Apulia Film Commission gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo art. 6 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande viene effettuata attraverso una procedura espletata dal RUP della Fondazione AFC, nominato dal Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, previa acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfirmità.
2. Le istanze potranno essere inviate fino a giugno 2026, con riferimento alla prima finestra, e fino a dicembre 2026 con riferimento alla seconda finestra.
3. Il RUP provvede ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della documentazione prescritta per l'ammissione alla misura.
4. Qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti o integrazioni, il RUP può effettuare richiesta formale al soggetto candidato, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo giorno utile lavorativo successivo. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata non ricevibile. Per il rispetto dei termini indicati nel presente comma farà fede la data di invio a mezzo PEC.
5. Per le domande ritenute non ricevibili, il RUP provvede a comunicare i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990.
6. Gli esiti dell'istruttoria sono approvati dal Direttore Generale, con pubblicazione dell'elenco delle domande ricevibili e ammesse, sul sito internet istituzionale della Fondazione nella sezione relativa.
7. Le domande non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito di incremento della dotazione finanziaria del presente Avviso, ovvero di nuova candidatura su successive finestre.

Art. 7 - Contratto

1. La Fondazione Apulia Film Commission adotta un contratto da sottoscrivere da parte dei soggetti ammessi che include:
 - a. Modalità di attuazione e gestione della misura, con cronoprogramma.
 - b. Tipologie di spesa ammissibili.
 - c. Entità, condizioni, termini e modalità di erogazione del rimborso accordato all'impresa.
 - d. Modalità e termini di rendicontazione delle spese da parte dell'impresa.
 - e. Modalità e termini di svolgimento di controlli e ispezioni sull'intervento ammesso a rimborso.
 - f. Casi di revoca.
 - g. Eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con il rispetto delle normative di riferimento.

Art. 8 - Variazioni

1. Ai fini del mantenimento del rimborso riconosciuto, tutte le variazioni riguardanti l'attività ammessa vanno comunicate in modo tempestivo alla Fondazione Apulia Film Commission, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

Art. 9 – Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1. Per il riconoscimento delle spese l'impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione:
 - a. Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, secondo l'Allegato 4, ove risulti, tra l'altro, che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall'Avviso;
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura).
 - b. Relazione dettagliata sulle attività di partecipazione ai mercati di settore realizzate nel corso del periodo di svolgimento ammissibile.
 - c. Rendiconto analitico delle spese firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 5).
 - d. Copie conformi all'originale di:
 - fatture dei fornitori, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - ogni altra documentazione giustificativa di spesa con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.
2. Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:
 - a. essere effettivamente sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - b. essere espressamente e strettamente attinenti all'attività ammessa ai sensi del presente Avviso;
 - c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di

- pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010).
3. Tutti i titoli di spesa rendicontati dovranno recare sull'originale la seguente dicitura: **“Spesa sostenuta per attività CINE MARKET VOUCHER PUGLIA”**.
 4. La Fondazione Apulia Film Commission procederà ad esaminare la domanda di rimborso e la documentazione di rendicontazione allegata, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione stessa, sulla base di verifiche documentali.
 5. Nel corso delle verifiche sarà accertato quanto di seguito indicato:
 - a. sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'attività;
 - b. completezza e coerenza della domanda di rimborso e della documentazione giustificativa di spesa (comprendente fatture o documentazione contabile equivalente) rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, all'avviso;
 - c. correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
 - d. ammissibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal presente Avviso;
 - e. coerenza ed ammissibilità della spesa, in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento dall'Avviso;
 - f. riferibilità della spesa, sostenuta e rendicontata, esattamente all'assegnatario che richiede l'erogazione, nonché all'operazione oggetto di rimborso.
 6. La Fondazione Apulia Film Commission si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti sulle attività svolte e sulla documentazione di rendicontazione delle spese presentata. L'eventuale documentazione integrativa richiesta deve essere inviata entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della relativa spesa. La richiesta di integrazioni sospende i termini per completare l'esame della documentazione.
 7. La Fondazione Apulia Film Commission, a seguito della verifica delle integrazioni richieste di cui al precedente comma, può procedere alla richiesta di rimborso ovvero alla revoca dello stesso qualora dovessero riscontrarsi uno o più casi di cui al successivo art. 12.

Art. 10 - Erogazione del rimborso

1. Il rimborso sarà corrisposto da parte della Fondazione Apulia Film Commission in un'unica soluzione, a seguito del controllo sulla documentazione di rendicontazione.
2. L'ammontare del rimborso è rideterminato in fase di erogazione sulla base delle spese effettivamente riconosciute dalla Fondazione Apulia Film Commission, a seguito del controllo sulla documentazione di rendicontazione.
3. L'iter di definizione del totale della spesa ammissibile avviene entro 30 giorni solari dalla data di presentazione della domanda di rimborso, fatte salve sospensioni o interruzioni disposte dagli uffici della Fondazione Apulia Film Commission per chiarimenti e/o integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i termini per completare l'esame della documentazione.

Art. 11 – Durata

1. Le imprese assegnatarie sono obbligate a consegnare il plico di rendicontazione entro e non oltre 2 mesi dalla data di chiusura della finestra.
2. La Fondazione Apulia Film Commission si riserva di non procedere al pagamento del rimborso richiesto fino all'avvenuta consegna definitiva di quanto stabilito all'art. 9 del presente Avviso.

3. La Fondazione Apulia Film Commission, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, ha facoltà di procedere all'accoglimento di eventuali richieste di proroghe dei termini disciplinati nei precedenti commi.

Art. 12 - Revoca, decadenza, riduzioni e rinunce

1. Il rimborso è soggetto a revoca totale in uno o più casi di seguito indicati:
 - a. in caso di rimborso riconosciuto sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano l'impresa assegnataria ossia scioglimento, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei debiti;
 - c. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso impedimento ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio previste.
2. L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dal rimborso eventualmente riconosciuto, in uno o più casi di seguito indicati:
 - a. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di mancata sottoscrizione dello stesso;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso;
 - c. qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente Avviso, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili.
3. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora nella misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
4. Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Fondazione Apulia Film Commission, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca.
5. L'ammontare del rimborso è ridotto sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Fondazione Apulia Film Commission esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
7. Per rinunciare al rimborso riconosciuto, è fatto obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia a mezzo PEC, firmata digitalmente su carta intestata dell'impresa.

Art. 13 - Monitoraggio e controllo

1. L'impresa ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 3 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.
2. La Fondazione Apulia Film Commission si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

Art. 14 - Obblighi di informazione e pubblicità, trattamento dei dati, diritto di accesso e informativa sul procedimento

1. Tutta la documentazione relativa al presente Avviso sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Fondazione Apulia Film Commission (accessibile dall'url apuliamfilmcommission.it).
2. Il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alle norme citate.
3. Il Responsabile del progetto è la dott.ssa Cristina Piscitelli.

4. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione Apulia Film Commission, con sede in Bari - Lungomare Starita 1, Cineporti di Puglia c/o Fiera del Levante.
5. Per informazioni sul presente Avviso e sull'iter del procedimento, gli interessati possono rivolgersi al:
 - a. Responsabile del progetto, a mezzo PEC all'indirizzo progetti@pec.apuliafilmcommission.it ;
 - b. Contact center attivato presso la Fondazione Apulia Film Commission, al numero 080 97 31 300.

Bari, 05 giugno 2026
Prot. N. 1461/26/U

Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Antonio Parente